

Tribunale di Ravenna

68/2011 RG

Il Tribunale,

così composto:

dott. Bruno Gilotta,	Presidente
dott. Gian Giacomo Lacentra	Giudice
dott. Antonella Allegra	Giudice rel.

provvedendo in Camera di consiglio nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 – 99 l. fall, così come modificata dall'art. 83 d. lgsl. n. 5/2006 e successivamente dal d.lg. n. 169 del 2007, avverso il decreto in data 4 novembre 2010 con il quale il giudice delegato, nella procedura fallimentare F.lli Fabbri s.r.l., ha ritenuto di ammettere i crediti di Equitalia Romagna s.p.a. (ora Equitalia centro s.p.a.) in via privilegiata generale ovvero in via chirografaria, respingendo le osservazioni della creditrice, la quale ne aveva chiesto l'ammissione in via privilegiata ipotecaria fino alla concorrenza di euro 78.174, 98, sostenendo la natura "legale" dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 D.P.R. 602/1973;

premesso che la difesa dell'opponente, richiamando alcune pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Alba, 9 giugno 1993, Tribunale di Genova 18 novembre 1993; Tribunale di Torino 12 maggio 2009 e Tribunale di Genova, 2 novembre 2010) ha dedotto e ribadito l'assimilabilità dell'istituto dell'ipoteca "da ruolo", ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973 all'ipoteca legale, in quanto l'agente di riscossione che procede all'ipoteca in forza del ruolo eserciterebbe unilateralmente un potere autoritativo specificamente attribuitogli dalla legge, in forza delle preminenti finalità pubblicistiche della sua attività e d'altra parte la finalità di assicurare il pagamento del debito iscritto a ruolo e la particolare tutela riservata ai crediti pubblici riscossi mediante il ruolo, per i quali vige il disposto del medesimo art. 89 D.P.R. 602/1973, renderebbero l'ipoteca da ruolo per altro verso non suscettibile di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, 1° co. n. 4 l. fall.;

osserva quanto segue.

La prospettazione dell'opponente non è condivisibile, ritenendo il Collegio senz'altro preferibile l'orientamento, oltretutto maggioritario, secondo il quale l'ipoteca iscritta dal concessionario per la riscossione dei tributi - ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 sugli immobili di proprietà della società fallita con riferimento al credito tributario risultante dai ruoli non si qualifica come ipoteca legale, giacché non avviene a prescindere, comunque, dalla valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine alla sua necessità ed opportunità e non è pertanto sottratta al regime di revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, n. 4) l. fall. (v. Tribunale Milano, 07/10/2010, in Red. Giuffrè 2010).

Com'è noto la disposizione ora richiamata prevede la revocabilità, fra l'altro, delle "ipoteche giudiziali o volontarie costituite entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti", escludendosi, implicitamente, soltanto le ipoteche "legali".

Il nucleo della questione oggetto del presente provvedimento riguarda, appunto, la possibilità di ricomprendere l'ipoteca iscritta dal concessionario nella categoria dell'"ipoteca legale".

In difetto di un'esplicita qualificazione normativa dell'ipoteca prevista in favore del concessionario per la riscossione dei tributi ai sensi del DPR 602/1973 non v'è dubbio che si debba procedere alla sua identificazione interpretando l'istituto sulla base di un raffronto fra le caratteristiche peculiari dell'ipoteca legale e di quella giudiziale.

La disposizione di cui all'art. 2817 c.c. contempla soli tre casi in cui l'ipoteca è la derivazione automatica e diretta dell'effetto costitutivo della garanzia dalla fattispecie normativa che ricollega immediatamente a determinati fatti reputati idonei a farlo sorgere, il diritto del creditore all'ipoteca e impone al conservatore di compiere d'ufficio l'iscrizione del vincolo senza necessità di alcun intervento dell'interessato.

Come è stato giustamente sottolineato fra gli altri sia dal Tribunale di Milano nella pronuncia sopra richiamata, che dal Tribunale di Rimini (v. decreto 3 dicembre 2009) nonché dal Tribunale di Venezia il 3 maggio 2011, "l'immediata e diretta derivazione dalla fattispecie legislativa della costituzione dell'ipoteca deve essere prevista espressamente dalla legge e vale a distinguere

nettamente l'ipoteca legale dall'ipoteca giudiziale e dall'ipoteca volontaria, le quali pure hanno fonte nella previsione legislativa che attribuisce al provvedimento del giudice o alla dichiarazione di volontà negoziale la natura di titoli validi ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca, ma richiedono, comunque, l'intervento dell'interessato nel processo di perfezionamento della fattispecie costitutiva della garanzia".

Certo è che anche l'ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.) può essere costituita ed iscritta soltanto nelle ipotesi consentite dalla legge (appunto sentenza o altro provvedimento all'uopo previsto dalla legge o ancora lodo esecutivo o sentenza straniera, allorquando sussistano specifici requisiti).

Ciò peraltro non comporta l'automaticità e obbligatorietà della garanzia, ma soltanto il diritto alla garanzia ipotecaria, il diritto cioè a determinare mediante la decisione di procedere all'iscrizione del vincolo, la destinazione preferenziale del bene al soddisfacimento del suo credito.

L'art. 77 del D.P.R. 602/1973, a sua volta, prevede che "Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.

Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79 il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione"

Alla luce di quanto sopra non v'è dubbio che l'ipoteca iscritta da EQUITALIA ROMAGNA s.p.a. costituisca ipotesi assimilabile ad un'ipoteca giudiziale, come ritenuto dal giudice delegato, essendo evidentemente l'ipoteca ex art. 77 del D.P.R. 602/1973 priva di automaticità (a differenza dell'ipoteca legale e similmente all'ipoteca giudiziale). Essa invero è solo eventuale e non deve essere iscritta d'ufficio da conservatore, a differenza dell'ipoteca legale e similmente all'ipoteca giudiziale: il fatto che sugli operatori di Equitalia gravino obblighi professionali di adempiere al

meglio i propri compiti, anche nell'interesse delle amministrazioni, non vale a snaturare l'identità dell'istituto.

Ulteriore segno distintivo dell'ipoteca in oggetto è la circostanza, sottolineata dal Tribunale di Rimini, che essa è generale e può essere iscritta su tutti i beni del debitore (a differenza dell'ipoteca legale e similmente all'ipoteca giudiziale).

Ciò posto, e venendo agli effetti peculiari dell'una (legale) e dell'altra (giudiziale e, per quanto si è detto ex art. 77 DPR 602/1973) specie di ipoteca, in tema di revocatoria fallimentare, è evidente che essi sono diversi in quanto diversi sono i presupposti e le modalità di costituzione.

Diversamente dall'ipoteca giudiziale, infatti, la costituzione dell'ipoteca legale di per sé non richiede una specifica determinazione del creditore e la violazione del principio della *par condicio creditorum* che ne deriva in relazione allo stato di insolvenza del debitore, non potrebbe a lui essere giuridicamente riferita.

La posizione dell'agente della riscossione è dunque equiparabile a quella di qualunque creditore che iscriva ipoteca in base a titolo esecutivo, sicchè - così come affermato dal curatore e ritenuto dal giudice delegato, non pare sostenibile l'eccezione da revocatoria.

E poiché l'ipoteca, iscritta nel semestre anteriore al fallimento, non si è consolidata ai sensi dell'art. 67, 1° co. n. 4 l. fall., appaiono corrette le determinazioni contenute nel provvedimento opposto.

Ogni altra questione, tardivamente prospettata nelle note finali, non può essere esaminata, trattandosi del resto in questa sede unicamente della revocabilità dell'ipoteca e non già dei crediti a garanzia dei quali la stessa è stata iscritta.

Tenuto conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia appare equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

respinge l'opposizione;

compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Si comunichi.

Ravenna, 9 dicembre 2011

Il giudice estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Bruno Gilotta

II CASO.it